

Soggetti che percepiscono benefici pubblici: definizione dell'obbligo informativo

*(art. 1, commi 125-129, Legge n.
124/2017)*

Aggiornamento
novembre 2021

Sommario

Premessa	3
1. Definizione degli obblighi informativi	5
1.1 Natura dell'obbligo informativo	5
1.2 Informazioni da pubblicare	5
1.3 Decorrenza dell'obbligo	6
2. Soggetti obbligati.....	7
2.1 Imprese	7
2.1.1 Soggetti tenuti alla redazione della Nota integrativa	7
2.1.1.1 Termine ultimo per la pubblicazione.....	7
2.1.2 Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa	8
2.1.2.1 Termine ultimo per la pubblicazione.....	8
2.2 Cooperative Sociali.....	9
2.3 Associazioni, Onlus e Fondazioni	9
2.3.1 Modalità di pubblicazione.....	10
2.3.2 Termine ultimo per la pubblicazione	10
2.4 Presenza di soggetti interposti e determinazione del reale beneficiario.....	10
2.5 Termini e modalità di comunicazione: in sintesi	12
2.5.1 Permanenza delle informazioni	13
3. Tipologia di benefici interessati.....	14
3.1 Determinazione del limite dei 10.000 euro	15
3.1.1 Principio di cassa	16
3.2 Benefici già soggetti a pubblicità per altri scopi (5 per mille).....	17
3.3 Aiuti di Stato già iscritti nel Registro Nazionale Aiuti – Agg.....	17
3.4 Benefici da indicare: una elencazione esemplificativa – Agg.....	20
3.4.1 Benefici da indicare in modo “semplificato” con rinvio al RNA.....	21
3.4.2 Aiuti di stato misti da indicare in modo semplificato o “analitico” a seconda dei casi	22
3.4.3 Benefici da indicare in modo “analitico”	22
3.4.4 Aiuti rientranti nel Quadro Temporaneo per far fronte all'emergenza da COVID-19 -	26
New	



3.5.4.1 Benefici di cui all'art. 10-bis del DL 137/2020 - New	27
3.4.5 Esclusioni dall'obbligo di comunicazione	29
3.5 Tabelle aiuti di stato Modello redditi e IRAP – Agg.	30
4 Apparato sanzionatorio	34
4.1 Decorrenza della disposizione sanzionatoria	34
4.1.1 Regime sanzionatorio: deroga anno 2021 - New	35
4.2 Soggetti deputati all'irrogazione delle sanzioni	35
5 Fac-simile per raccolta dati da indicare sul sito o in Nota Integrativa	36
Allegato – Tabella riepilogativa benefici paghe in Uniemens - New	37



Premessa

Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, tramite la legge annuale per il mercato e la concorrenza¹, è stato introdotto l'obbligo di rendere trasparenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti dalla Pubblica amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla P.A.

Le modalità di effettuazione della comunicazione sono differenti a seconda dei soggetti beneficiari.

In particolare:

- le associazioni, fondazioni e ONLUS devono pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno;
- le imprese, se tenute alla redazione del bilancio esteso o al bilancio consolidato devono adempiere all'obbligo informativo nella Nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio e all'eventuale bilancio consolidato, mentre i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, compresi i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, assolvono all'obbligo mediante pubblicazione su propri siti internet entro il 30 giugno di ogni anno.

Stante il fatto che l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo sia inferiore a 10.000,00 euro, indipendentemente dal soggetto obbligato, le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica dovranno contenere molteplici elementi, ivi ricompresi la denominazione del soggetto erogante e la somma incassata.

La nuova disciplina viene applicata dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente (2018):

- indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono; e
- utilizzando il criterio contabile di cassa.

A regime, fatte salve specifiche eccezioni, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione prevede l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio.

Riguardo alla decorrenza del regime sanzionatorio si conferma che lo stesso è applicabile anche in riferimento all'adempimento da effettuarsi nel 2019 per il 2018.

La norma in commento pone degli obblighi informativi anche a carico degli Enti e società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dalle amministrazioni dello Stato. Tali soggetti devono effettuare l'adempimento mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali

¹ art. 1, commi da 125 a 129, L. n. 124/2017.



ovvero nella nota integrativa del bilancio. Si precisa che la presente guida non approfondisce gli obblighi a carico di tali Enti.

Nella presente guida, si fornisce una disamina dell'adempimento, riportando altresì indicazioni di carattere operativo ed interpretazioni su aspetti dubbi, ma ritenuti di particolare interesse.

La Guida è stata aggiornata rispetto alla versione 2020:

- i paragrafi modificati sono evidenziati con "Agg"
- i paragrafi inseriti sono evidenziati con "New"

Si evidenziano, infine, i seguenti aspetti di particolare rilievo.

- In primo luogo, in sede di conversione del DL n. 52/2021, è stato previsto il differimento del termine per l'applicazione del regime sanzionatorio, in caso di mancato assolvimento dell'obbligo in esame, al 1° gennaio 2022.
- In secondo luogo, sono in corso approfondimenti nelle sedi istituzionali competenti, al fine di ricevere indicazioni in merito ad alcuni passaggi interpretativi di fondamentale importanza e impatto operativo, tra i quali: possibilità di escludere i benefici legati all'emergenza Covid-19 dall'obbligo informativo in esame e possibilità di escludere gli aiuti di stato, in quanto soggetti a comunicazione nel Registro nazionale aiuti di stato (RNA) dal cumulo ai fini del raggiungimento dei 10.000 euro.



In attesa degli auspicati chiarimenti, nel seguito della Guida, verranno espresse posizioni interpretative che garantiscano il rispetto della norma attualmente vigente, al fine di escludere eventuali e gravi riflessi sanzionatori.



1. Definizione degli obblighi informativi

Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017² è stato introdotto l'obbligo di rendere trasparenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere ricevuti dalla Pubblica amministrazione. Per effetto poi del "Decreto Crescita"³, entrato in vigore dal 1° maggio 2019, la norma è stata profondamente modificata rispetto alla formulazione originaria.

1.1 Natura dell'obbligo informativo

Le disposizioni in analisi pongono a carico dei soggetti percettori un obbligo di informazione⁴, diverso dagli obblighi di rendicontazione nei confronti della P.A. di cui all'art. 11-bis, D.P.C.M. 23 aprile 2010.

L'obbligo informativo in analisi è distinto altresì da quello riconducibile all'introduzione del prospetto "Aiuti di Stato" nel modello Redditi e IRAP⁵, che deve essere compilato, secondo il principio di competenza, indicando gli aiuti di Stato e de minimis, di natura fiscale, la cui fruizione:

- non è subordinata ad autorizzazione (aiuti fiscali automatici);
- è subordinata all'emanazione di provvedimenti di concessione o autorizzazione, il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione nella quale sono dichiarati (c.d. semi-automatici).

Le informazioni contenute nel prospetto degli "Aiuti di Stato" devono essere rese al fine di consentire la registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

1.2 Informazioni da pubblicare

In virtù di quanto esplicitamente chiarito dal Ministero del Lavoro⁶, le informazioni da pubblicare, preferibilmente "in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico", dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

² art. 1, commi da 125 a 129, L. n. 124/2017.

³ art. 35, D.L. n. 34/2019 (conv. con mod. dalla L. n. 58/2019).

⁴ Art. 1, c. 125, L. n. 124/2017 (così come mod. ex. Art. 35, D.L. n. 34/2019).

⁵ Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 31 maggio 2017 n. 115; Agenzia delle Entrate, Provvedimenti nn. 125594/2019 e 184656/2019, a integrazione, rispettivamente, delle istruzioni al modello REDDITI PF e delle istruzioni al modello REDDITI SC e SP 2019.

⁶ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019.



- a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha beneficiato dell'agevolazione: l'indicazione di tali dati rimane, come logico, necessaria in caso di pubblicazione dei dati da parte di soggetti terzi (es. associazioni di categoria o nel caso debbano essere indicate nella Nota Integrativa della società che redige il bilancio consolidato);
- b) denominazione dell'Ente che ha riconosciuto l'agevolazione: vale a dire il "soggetto erogante" il beneficiario;
- c) importo effettivamente incassato dal beneficiario: a tal proposito, viene espressamente previsto che i dati vengano comunicati in forma disagregata, cioè che vengano pubblicati importi separati per ogni singolo rapporto giuridico sottostante; si ritiene, pertanto, che gli importi riconducibili al medesimo rapporto giuridico possano essere comunicati per il valore complessivamente ricevuto;
- d) data in cui è stata incassata l'agevolazione: come si avrà modo di esplicitare più oltre ([paragrafo 3.2](#)), il principio di riferimento è quello di cassa, pertanto la data sarà ricompresa nel periodo 01/01 – 31/12 (per i soggetti "solari") o, comunque, nell'arco dell'esercizio d'interesse;
- e) causale: vale a dire il riferimento della norma o del bando in base al quale è stata ricevuta l'erogazione accompagnato da una breve descrizione del tipo di beneficio ricevuto.

Gli elementi informativi sopra elencati devono essere pubblicati in relazione a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento, ed eventuale superamento, del limite minimo oltre il quale scatta l'obbligo informativo (vale a dire 10.000,00 euro). Per approfondire tale aspetto, si rimanda al [paragrafo 3.1](#).

1.3 Decorrenza dell'obbligo

I dubbi evidenziati riguardo alla decorrenza dell'obbligo sono stati definitivamente dissipati dal Ministero del Lavoro⁷: l'obbligo è vigente a decorrere dal periodo di imposta 2019, relativamente ai benefici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018.

Come si approfondirà in seguito ([paragrafo 4](#)), fatte salve specifiche eccezioni, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione prevede l'applicazione di apposito regime sanzionatorio.

⁷ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019.



2. Soggetti obbligati

La norma identifica i soggetti in capo ai quali vige l'obbligo informativo in commento⁸. Nel dettaglio, si tratta di:

- imprese di qualsiasi genere, ivi ricomprese le cooperative sociali;
- associazioni, fondazioni, ONLUS, associazioni di protezione ambientale⁹, associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale¹⁰.

2.1 Imprese

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Crescita 2019¹¹ è stato esteso l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo informativo.

Per effetto della nuova formulazione della norma, sono tenuti alla dichiarazione dei benefici ricevuti nell'esercizio precedente, tutti i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c.; in pratica, tale adempimento è esteso anche alle imprese che non redigono la Nota integrativa al bilancio quali **le Microimprese, le società di persone e le imprese individuali** (a prescindere dal regime contabile adottato).

2.1.1 Soggetti tenuti alla redazione della Nota integrativa

Rispetto alla formulazione originaria della norma, rimangono assoggettate all'obbligo di dare informazione dei benefici ricevuti in Nota Integrativa soltanto **le società che redigono il bilancio in forma estesa e le società che redigono il bilancio consolidato**.

2.1.1.1 Termine ultimo per la pubblicazione

Per le imprese non è previsto un termine preciso, ma solo le modalità per assolvere l'adempimento.

In via generale, si ritiene che il rispetto dei termini previsti per il deposito del bilancio valga anche ai fini dell'adempimento in commento.

⁸ Art. 1, c. 125, L. n. 124/2017 (così come mod. ex. Art. 35, D.L. n. 34/2019).

⁹ art. 13, L. n. 349/1986, vale a dire le associazioni a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

¹⁰ art. 137, D.Lgs. n. 206/2005.

¹¹ Art. 35, D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019.



Beneficiari controllati

La norma¹² stabilisce, inoltre, che «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

In considerazione di tale previsione, le predette informazioni devono essere indicate anche nel bilancio consolidato. In tal caso occorre specificare la denominazione e il codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il beneficio.

2.1.2 Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa

A tale categoria afferiscono, sostanzialmente, **le Microimprese, le società di persone e le imprese individuali** (a prescindere dal regime contabile adottato). Con l'entrata in vigore del Decreto Crescita 2019¹³, anche tali soggetti sono interessati dall'obbligo informativo in analisi.

Per i predetti soggetti, la comunicazione dei benefici ricevuti dovrà avvenire sui propri siti internet o portali digitali, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico. Tale previsione semplificativa coinvolge anche le imprese che redigono il **bilancio in forma abbreviata**¹⁴.

La norma prevede, inoltre, che in mancanza di un proprio sito le informazioni in argomento potranno essere riportate sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza¹⁵.

N.B.: In considerazione di quanto sopra, si precisa che l'eventuale indicazione in nota integrativa dei benefici ricevuti, da parte delle società che redigono il bilancio abbreviato o il bilancio Micro, non fa venir meno l'obbligo di informativa nel sito della società o dell'associazione di categoria di appartenenza.

2.1.2.1 Termine ultimo per la pubblicazione

Il Decreto Crescita 2019¹⁶ ha previsto il differimento dal 28 febbraio al **30 giugno di ogni anno** del termine per la pubblicazione sui propri siti internet dei benefici ricevuti nell'esercizio precedente, da parte di tutti i soggetti che devono ottemperare in questo modo all'obbligo informativo.

¹² Art. 1, c. 128, L. n. 124/2017 (così come mod. ex. Art. 35, D.L. n. 34/2019).

¹³ Art. 35, D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019.

¹⁴ Art. 2435-bis cod.civ.

¹⁵ Art. 1, c. 125-bis, L. n. 124/2017 (così come mod. ex. Art. 35, D.L. n. 34/2019).

¹⁶ Art. 35, D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019.



2.2 Cooperative Sociali

Come chiarito dal Ministero del Lavoro¹⁷, le cooperative sociali sono da un punto di vista fiscale ONLUS di diritto e da un punto di vista civilistico società¹⁸ tenute all'iscrizione al Registro delle imprese, le quali assumono di diritto la qualifica di impresa sociale¹⁹.

In considerazione della qualificazione civilistica delle cooperative sociali, le stesse sono tenute ad effettuare l'adempimento in commento **con le modalità previste per le imprese**, cioè:

- indicando le informazioni relative ai benefici ricevuti in Nota Integrativa, se tenute a redigere un bilancio in forma estesa ovvero un bilancio consolidato;
- indicando le informazioni sui propri siti o portali digitali, in tutti gli altri casi.

Per completezza si ricorda che le cooperative sociali sono soggette ad un ulteriore obbligo di pubblicità²⁰. In particolare, è previsto che «Le cooperative sociali sono altresì tenute, **qualora svolgano attività a favore degli stranieri** di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale».

2.3 Associazioni, Onlus e Fondazioni

I soggetti ricompresi in tale categoria sono²¹:

- associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS;
- associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare²²;
- associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale²³.

L'elencazione sopra riportata è più ampia rispetto a quanto previsto dalla norma originaria. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Crescita 2019²⁴, è prevista in modo esplicito l'applicazione della norma in argomento anche alle Associazioni dei consumatori e degli utenti e alle

¹⁷ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019.

¹⁸ Art. 2200 cod.civ.

¹⁹ Art. 1, c. 4, D.Lgs. n. 112/2017.

²⁰ Art. 1, c. 125-sexies, L. n. 124/2017 (così come mod. ex. Art. 35, D.L. n. 34/2019). Si ricorda che, tale elemento è stato dapprima inserito con il D.L. n. 113/2018.

²¹ Art. 1, c. 125, L. n. 124/2017 (così come mod. ex. Art. 35, D.L. n. 34/2019).

²² art. 13, L. 349/1986.

²³ art. 137, D.Lgs. n. 206/2005.

²⁴ Art. 35, D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019.

Associazioni di tutela ambientale. Tale estensione era già stata prevista, in via interpretativa, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali²⁵.

2.3.1 Modalità di pubblicazione

L'obbligo informativo viene assolto, pubblicando nei propri siti o portali digitali i benefici ricevuti. In mancanza del sito internet, il Ministero del lavoro aveva precisato che era possibile dare trasparenza alle informazioni in argomento sul sito della rete associativa alla quale eventualmente l'ente del Terzo settore appartiene o anche sulla pagina Facebook dell'ente.

Si precisa che le predette modalità alternative non sono richiamate dalla norma.

2.3.2 Termine ultimo per la pubblicazione

I predetti soggetti devono effettuare la comunicazione **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello di percezione del singolo contributo comunicato²⁶. Il differimento dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno del termine per la pubblicazione è stato disposto dal Decreto Crescita 2019²⁷.

2.4 Presenza di soggetti interposti e determinazione del reale beneficiario

È frequente che un soggetto si interponga ad un'impresa nella richiesta delle agevolazioni (ad es. associazioni di categoria, consorzi, ecc.). La norma in commento non precisa il comportamento da tenere in tali casi.

In assenza di precisazioni, si ritiene di poter mutuare quanto previsto dalla disciplina sugli aiuti di Stato.

Nello spettro della disciplina sugli aiuti di Stato, questo soggetto intermediario viene chiamato "soggetto veicolo" ed è pacificamente riconosciuto dalla normativa comunitaria come colui che può svolgere azioni di tipo burocratico (presentazione della domanda all'ente erogatore, compilazione della modulistica, ecc.) o addirittura procedere all'erogazione dell'aiuto (ad esempio, redistribuzione dei singoli importi, fornitura di un servizio al beneficiario finale a fronte della percezione dell'importo direttamente dall'ente concedente, ecc.). L'elemento imprescindibile rimane comunque sempre quello della chiara identificazione del beneficiario finale, il quale rimane

²⁵ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019.

²⁶ Art. 1, c. 125, L. n. 124/2017 (così come mod. ex. Art. 35, D.L. n. 34/2019).

²⁷ Art. 35, D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019.



il soggetto cui occorre far riferimento per determinare la possibilità o meno di fruire del beneficio, il rispetto delle regole di cumulo e così via.

In relazione all'obbligo di informazione qui in analisi, come anticipato, si ritiene si possa procedere "per assimilazione" e, pertanto:

- qualora il soggetto veicolo, ad esempio un consorzio, si limiti a interfacciarsi con il soggetto concedente l'agevolazione, non essendo il destinatario finale dell'agevolazione stessa: i reali beneficiari dell'aiuto sono le singole imprese a valle (es. consorziati) in relazione al vantaggio effettivo derivato per ciascuna di esse (es. singole consorziate);
- qualora il soggetto veicolo, ad esempio un consorzio, svolga una propria attività economica e, in relazione a questa, fruisca di un'agevolazione: il reale beneficiario dell'aiuto è il soggetto veicolo stesso (es. consorzio).

Stante la finalità della norma qui in analisi, per la determinazione del soggetto cui è in capo l'onere informativo, a nostro avviso, ciò che rileva è il beneficiario finale dell'agevolazione erogata/riconosciuta: pertanto, si ritiene gravare tale obbligo soltanto su questo soggetto e non su eventuali soggetti interposti.

A titolo di completezza, la disciplina sugli aiuti di Stato prevede altresì che, i soggetti veicolo possano legittimamente trattenere una parte delle somme ricevute e destinate ad imprese beneficiarie finali, a fronte dei propri costi di gestione e amministrazione di dette somme.

Nell'ambito della disciplina sugli aiuti di Stato, **la percentuale trattenuta dall'ente veicolo** può variare a seconda dei costi effettivamente sostenuti, che devono essere debitamente dimostrabili (normalmente detta percentuale non supera mai il 10%).

Ai fini dell'obbligo informativo qui in analisi, si ritiene che tali somme debbano essere trattate distintamente a seconda che:

- si tratti di una remunerazione di un servizio svolto: in tale caso dovranno essere trattati seguendo le regole ordinarie e, se del caso, regolarmente fatturati e registrati contabilmente come ricavi;
- si tratti di un'agevolazione erogata/riconosciuta da un soggetto terzo in assenza di una prestazione corrispettiva: si ritiene che, in tale caso, le somme rientrino nell'obbligo informativo qui in analisi e, pertanto, debbano essere dichiarate utilizzando le apposite modalità previste.



2.5 Termini e modalità di comunicazione: in sintesi

Al fine di fornire uno strumento di rapida consultazione, si schematizzano i termini e le modalità di comunicazione delle informazioni a seconda dei vari soggetti obbligati:

SOGGETTI	TERMINE	MODALITÀ
Società e cooperative sociali che redigono il bilancio esteso	Deposito del bilancio	Nota Integrativa
Società e cooperative sociali che redigono il bilancio consolidato	Deposito del bilancio	Nota Integrativa
Società e cooperative sociali che redigono il bilancio abbreviato	30/06 di ogni anno	Sito o portale associazione di categoria
Società e cooperative sociali che redigono il bilancio Micro	30/06 di ogni anno	Sito o portale associazione di categoria
Società di persone	30/06 di ogni anno	Sito o portale associazione di categoria
Ditte individuali	30/06 di ogni anno	Sito o portale associazione di categoria
Onlus, Associazioni e Fondazioni	30/06 di ogni anno	Siti internet o analoghi portali digitali
Associazioni dei consumatori	30/06 di ogni anno	Siti internet o analoghi portali digitali
Associazione di protezione ambientale	30/06 di ogni anno	Siti internet o analoghi portali digitali
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri	Pubblicazione trimestrale dell'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale	Siti internet o analoghi portali digitali



2.5.1 Permanenza delle informazioni

In tutti i casi in cui l'obbligo informativo venga adempiuto in modalità differenti rispetto alla Nota integrativa – Sito o portale associazione di categoria oppure Siti internet o analoghi portali digitali in base alla schematizzazione della tabella riportata alla pagina precedente, le informazioni relative ai “benefici” devono rimanere pubblicate per almeno 10 anni.

In assenza di indicazioni di legge e di prassi, in altri termini, si ritiene che non sia possibile sovrascrivere le informazioni in sostituzione ogni anno, ma che sia necessario implementare tali informazioni anno per anno.



3 Tipologia di benefici interessati

La norma non individua in modo puntuale la tipologia dei benefici a cui dare pubblicità: la definizione fornita è infatti molto generica e quindi potenzialmente molto ampia. Segnatamente, la norma²⁸ prevede che siano fornite le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro²⁹ o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva o risarcitoria”.

Risultano pertanto escluse, senza dubbio:

- tutte le operazioni a carattere sinallagmatico o risarcitorio;
- i benefici di carattere generale; al riguardo si evidenzia che in assenza precisazioni si ritiene possano rientrare in tale categoria sia le agevolazioni fiscali non selettive, ovvero, applicabili a tutti i soggetti che rispettano determinate condizioni, che le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese.

Tenendo conto dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro³⁰ in relazione alla previgente formulazione della norma, opportunamente adattati all’attuale formulazione, l’informativa deve riguardare tutte le sovvenzioni, i contributi, i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti l’anno precedente, **compresi quelli che derivano anche da risorse strumentali come nel caso del comodato di beni mobili o immobili** (in tale ultimo caso si dovrà indicare il valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione).

Inoltre, ai fini dell’adempimento di cui alla disposizione in commento assumano rilevanza i “benefici” ricevuti da:

- tutte le amministrazioni dello Stato³¹, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI;

²⁸ Art. 1, c. 125, L. n. 124/2017 (così come mod. ex. Art. 35, D.L. n. 34/2019).

²⁹ Si precisa come, l’aiuto in denaro potrebbe essere stato veicolato sia tramite liquidi, che con la concessione di un credito d’imposta da spendere, ad esempio, in compensazione.

³⁰ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019.

³¹ Art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001.

- soggetti considerati assimilati alle pubbliche amministrazioni³² e cioè:
 - a) gli enti pubblici economici e gli ordini professionali;
 - b) le società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
 - c) le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
 - d) le società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

3.1 Determinazione del limite dei 10.000 euro

L'obbligo di pubblicazione sui siti o indicazione in Nota Integrativa riguarda i benefici ricevuti, nel periodo di imposta antecedente a quello della comunicazione, di ammontare pari o superiore ad euro 10.000.

La norma³³, infatti, prevede l'esclusione dall'obbligo di pubblicazione "*...ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.*"

Riguardo alla modalità di determinazione di tale ammontare, il Ministero del lavoro ha già precisato che il limite di 10.000 euro **deve essere inteso in senso cumulativo**, vale a dire che deve essere determinato facendo riferimento ai benefici complessivamente ricevuti e non al singolo beneficio³⁴.

³² Art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013.

³³ Art. 1, co. 127, L. n. 124/2017.

³⁴ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019.

In altri termini, l'obbligo di informazione scatta nel momento in cui il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, con la conseguenza che:

- andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite;
- indipendentemente dal fatto che, il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.

Sempre riguardo alla determinazione del limite è sorto un ulteriore dubbio rispetto al quale non ci sono chiarimenti né di norma né di prassi. In pratica, non è chiaro se al fine di stabilire il predetto ammontare si debbano considerare o meno i benefici già iscritti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

La questione è molto controversa, considerato che i due adempimenti sono regolati da principi differenti.



Al momento, in assenza di precisazioni, tenendo conto del tenore letterale della norma, si ritiene che a tal fine si debba tenere conto anche dei benefici ricevuti dall'impresa già iscritti nel RNA.

Si auspica di poter risolvere la questione nel senso opposto, in quanto tale lettura amplia notevolmente la platea dei soggetti che dovranno effettuare l'adempimento.

3.1.1 Principio di cassa

Come espressamente chiarito dal Ministero del Lavoro³⁵, al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti che impongono l'adempimento informativo qui in analisi, ivi ricompreso il computo del limite minimo dei 10.000 euro, **si deve applicare il “principio di cassa”**, facendo riferimento ai contributi incassati nel corso del periodo d'imposta considerato.

In altri termini, dovranno essere pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1.01 al 31.12, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

³⁵ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019.



3.2 Benefici già soggetti a pubblicità per altri scopi (5 per mille)

La posizione assunta dal Ministero del Lavoro³⁶ comporta la comunicazione anche di benefici che sono già soggetti a pubblicità per altri scopi.

Esemplificazione in tale senso riguarda le somme percepite a titolo di cinque per mille. Seppur l'ottenimento di tali erogazioni, in capo al soggetto beneficiario, comporti un obbligo di rendicontazione del vantaggio ricevuto³⁷ (a cui i beneficiari sono tenuti nei confronti della P.A. che ha attribuito l'ausilio finanziario o strumentale, in forza del titolo legittimante l'attribuzione medesima), comporterà altresì il rispetto dell'obbligo informativo qui in analisi da parte dello stesso beneficiario.

3.3 Aiuti di Stato già iscritti nel Registro Nazionale Aiuti – **Agg.**

Con il Decreto “Semplificazioni fiscali”³⁸ è stata prevista una modalità semplificata per dare trasparenza ai benefici ricevuti nei casi in cui gli stessi siano già iscritti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), accessibile al seguente link:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

In particolare, è stato disposto che per i benefici costituiti da aiuti di Stato, ivi ricompresi gli aiuti in regime “*de minimis*”, è **sufficiente dichiarare** sul sito dell'impresa, o in mancanza su quello dell'associazione di categoria di riferimento, o nella nota integrativa (se viene redatto il bilancio esteso) **l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)**³⁹.

Sulla base della previsione normativa che istituisce il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato⁴⁰, l'obbligo di pubblicazione è previsto per:

- **gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica⁴¹;

³⁶ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019.

³⁷ art. 11-bis, D.P.C.M. 23 aprile 2010, (come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016).

³⁸ Art. 1, c. 125-quinquies, L. n. 124/2017 (introdotto ex art. 3-quater, D.L. n. 135/2018 e modificato, da ultimo, ex art. 35, D.L. n. 34/2019).

³⁹ Art. 1, c. 125-quinquies, L. n. 124/2017 (così come mod. ex. Art. 35, D.L. n. 34/2019).

⁴⁰ art. 52, Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

⁴¹ In virtù di quanto previsto dal decreto ministeriale che ha regolamentato la disciplina per il funzionamento del RNA (D.M. n. 115/2017, art. 3) il Registro Nazionale contiene le informazioni dettagliate (suddivise in relazione ai singoli beneficiari) relative a molteplici tipologie di aiuti, tra le quali sono ricomprese gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni



- gli aiuti *de minimis* come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
- gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012.

A tal proposito si segnala che, le misure concesse nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework)⁴², vengono iscritte nel Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato (RNA). Nel Registro sono state infatti integrate le opzioni regolamentari (campo nel quale viene indicato il regime di riferimento della singola agevolazione), aggiungendo le dodici distinte Sezioni della Comunicazione che disciplinano le specifiche modalità di applicazione delle misure concesse (sezioni da 3.1 a 3.12).

Appare evidente che il Registro Nazionale Aiuti prevede l'iscrizione di talune tipologie di agevolazioni, in relazione ai singoli beneficiari, ma non di tutti i benefici riconducibili allo spettro applicativo della disciplina sugli aiuti di Stato.

Tra gli aiuti che potrebbero non essere riportati nei singoli profili, ad esempio, vi sono quelli concessi ai sensi del Regolamento n. 651/2014. Tali aiuti, a seconda della categoria di afferenza, possono essere registrati nello RNA, nella sezione individuale⁴³ oppure, in ottemperanza agli

per categoria sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni. A tale particolare gruppo di aiuti possono afferire molteplici tipologie di agevolazioni, previste da Regolamenti comunitari o da Decisioni della Commissione in relazione a specifici aiuti per i quali lo Stato membro (nel caso specifico, Italia) ha chiesto l'autorizzazione a poterli concedere.

⁴² Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive modifiche e integrazioni.

⁴³ Si tratta degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni. Le predette categorie di aiuti sono quelle a favore: delle piccole e medie imprese; della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione; della tutela dell'ambiente; dell'occupazione e della formazione; della cultura e della conservazione del patrimonio; della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali; della riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca; della silvicoltura; della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell'allegato I del TFUE; della conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce; dello sport; dei residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore; di infrastrutture a banda larga di base, di misure individuali di piccola entità per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove è improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro; di infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati ai punti da i) a xiii) e alla lettera b) del presente paragrafo e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020. Sono inoltre ricompresi gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per



obblighi di pubblicazione e informazione⁴⁴, in maniera massiva e non vengono iscritti nel profilo individuale di ciascun beneficiario. In relazione a tali categorie di aiuto la consultazione del RNA potrebbe essere un valido supporto al fine di individuare la modalità di comunicazione del beneficio di cui alla legge in esame (analitico o mediante rinvio al registro RNA).

Alla luce di quanto sopra si ritiene che gli aiuti non rientranti tra le categorie di aiuti di Stato sopra elencate, oltre alle agevolazioni riconducibili al Quadro Temporaneo per fronteggiare la crisi pandemica da COVID-19, dovranno essere indicati in modo dettagliato sul sito o in Nota Integrativa (in relazione alla tipologia di beneficiario). In altre parole, si ritiene che dovranno essere indicate in maniera dettagliata tutte le agevolazioni che non sono già riportate in maniera analitica nel profilo individuale dell'impresa sul RNA.

Al fine di stabilire la possibilità di accedere alla comunicazione semplificata tramite rinvio al RNA si dovrà verificare quanto previsto dalla norma che ha istituito il beneficio e, **al fine di svolgere un'ulteriore verifica, altresì direttamente sul profilo individuale dell'impresa sul RNA.**

Nell'ipotesi in cui vi siano i presupposti per avvalersi di tale semplificazione la società dovrà riportare sul proprio sito o, in mancanza, su quello dell'associazione di categoria di appartenenza o in Nota Integrativa (se redige il bilancio esteso o consolidato), apposita indicazione tramite un'affermazione quale quella suggerita tra virgolette a titolo esemplificativo:

“La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime *de minimis* per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012.”

Si coglie l'occasione per ricordare che, da un punto di vista formale, la compilazione del Registro Nazionale Aiuti non compete mai al soggetto beneficiario degli aiuti, ma sempre alle autorità abilitate (segnatamente le Autorità responsabili, per la gestione delle informazioni relative ai regimi di aiuti e agli aiuti ad hoc, ed i soggetti concedenti). In tale ottica, si ritiene che:

- la società non debba farsi carico di verificare che il beneficio per il quale si avvale della semplificazione sia stato già iscritto da parte del soggetto erogante sullo RNA;

ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale. Affinché tali aiuti siano iscritti in relazione ai singoli beneficiari è necessario che i regolamenti di riferimento riportino molteplici elementi (massimali in termini di intensità, condizioni di cumulo e così via).

⁴⁴ art. 16, D.M. n. 115/2017.



- non vi sia alcuna responsabilità gravante sul soggetto beneficiario, in merito a dati errati riportati nel Registro Nazionale o a lacune relativamente ai benefici ivi riportati. A sostegno di tale considerazione, non è prevista alcuna procedura per la comunicazione di errori⁴⁵.

Prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli dichiarativi

In assenza di chiarimenti, tenuto conto dell’obbligo richiamato, si ritiene possibile utilizzare la modalità di comunicazione semplificata anche per i benefici che confluiscono nel RNA, a cura dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” presente in dichiarazione dei Redditi e in dichiarazione IRAP.

Pertanto, con riferimento all’adempimento in analisi, nelle ipotesi in cui è stato compilato il prospetto relativo agli “Aiuti di Stato” nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta d’interesse (es. dichiarazione 2021 relativa al periodo di imposta 2020), è sufficiente dichiarare sul sito dell’impresa, o in mancanza su quello dell’associazione di categoria di riferimento, o in nota integrativa (se viene redatto il bilancio esteso o consolidato) l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Ai fini della comunicazione semplificata degli aiuti di Stato e de minimis, lo scorso anno era sorto un ulteriore dubbio interpretativo che ci aveva portato a ritenere che l’adempimento dovesse essere effettuato a prescindere dall’ammontare del beneficio.



A seguito di ulteriori approfondimenti, oggi si ritiene di poter superare tale interpretazione con la conseguenza che l’adempimento dovrà essere effettuato **solo nel caso in cui la somma complessiva degli aiuti ricevuti, compresi quelli soggetti a pubblicazione sul RNA** (anche a seguito di indicazione in dichiarazioni), **sia pari o superiore a 10.000 euro**. Anche a tale proposito, si è in attesa di quanto emergerà dal confronto nelle sedi istituzionali competenti.

3.4 Benefici da indicare: una elencazione esemplificativa –

Agg.

In considerazione del fatto che la norma non individua in modo puntuale la tipologia dei benefici a cui dare pubblicità e che la definizione fornita è molto generica e quindi potenzialmente molto ampia, **a titolo meramente indicativo e non esaustivo**, si ritiene utile fornire un elenco dei benefici più ricorrenti che sono interessati dall’obbligo informativo in analisi distinguendo tra quelli da pubblicizzare in **modo semplificato** e quelli da pubblicizzare in **modo analitico**.

⁴⁵Qualora si rilevi un errore in merito ai dati riportati nel Registro, si ritiene comunque possibile, in ottica prudenziale, riportare le considerazioni relative ai dati ritenuti non conformi, indirizzando una e-mail dettagliata all’indirizzo istituzionale del Registro, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, vale a dire rna.supporto@mise.gov.it.



3.4.1 Benefici da indicare in modo “semplificato” con rinvio al RNA

Aiuti di stato de minimis, sicuramente iscritti nella sezione individuale del RNA

Sul piano fiscale:

- Aiuti di stato e aiuti *de minimis* indicati **nell’elenco estratto dalle istruzioni al Modello Redditi SC 2021 e dalle istruzioni al modello IRAP**, da comunicare con le semplificazioni appositamente previste (si veda, a tal riguardo, il [paragrafo 3.3](#)); si evidenzia che ai fini IRAP sono previste anche agevolazioni sull’aliquota e su base regionale per le quali si rinvia direttamente alle istruzioni alla dichiarazione;
- Finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 del Bando ISI INAIL in quanto erogati in regime "de minimis" nel rispetto dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014; (i finanziamenti dell’5 asse sono soggetti ad indicazione analitica);
- Contributi legge Sabatini;
- Bonus librerie (L. n. 205/2017, art. 1, cc 319-321);
- Credito di imposta per adeguamento tecnologico (D.L. n. 78/2010, art. 21-ter);
- Beneficio Zone Franche Urbane (ZFU).

Sul piano giuslavoristico:

- Incentivo per ricollocazione lavorativa soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’assicurazione sociale per l’impiego di cui all’art. 2 c. 10, L. n. 92/2012 (ASpl, poi NASpl ex Circolare INPS n. 175 del 18 dicembre 2013 - <TipoIncentivo> in Uniemens ASPI);
- Esonero contributivo per trasporto internazionale di cui all’art. 1, c. 651 della Legge n. 208/2015 (Circolare INPS n. 167 del 10 novembre 2017);
- Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019 (Circolare INPS n. 104 del 19 luglio 2019).

Si indicano, in via prudenziale, esclusivamente le agevolazioni contributive rientranti nell’obbligo di iscrizione, con riferimento alla sezione riportante gli aiuti concessi per singolo beneficiario del Registro nazionale aiuti di stato (RNA), come elencati dall’INPS nella circolare n. 157 del 20 dicembre 2019.

In via prudenziale, in assenza di richiamo esplicito da parte dell’INPS oppure in attesa di istruzioni analoghe da parte di altri enti come l’INAIL, si consiglia di comunicare in via analitica in trasparenza le restanti agevolazioni, ancorché rientranti nell’ambito della disciplina sugli aiuti di stato.



3.4.2 Aiuti di stato misti da indicare in modo semplificato o “analitico” a seconda dei casi

Per gli aiuti c.d. misti, vale a dire quelle agevolazioni che potrebbero essere fruite nell'ambito del regime "de minimis" oppure nell'ambito del regime di esenzione generale (Reg. n. 651/2014), occorre verificare, di volta in volta, la modalità di fruizione effettivamente prescelta e applicata dalla singola impresa, per beneficiare eventualmente della comunicazione in via semplificata con rinvio al RNA.

Qualora la modalità di fruizione sia quella afferente al regime “de minimis”, si potrà certamente optare per la modalità semplificata di comunicazione con rinvio al RNA; qualora, invece, la modalità di fruizione sia quella rientrante nel regime generale (Reg. UE n. 651/2014), sarebbe necessario appurare preventivamente l’effettiva iscrizione dell’agevolazione nella sezione individuale del Registro Nazionale ovvero dell’iscrizione massiva nella sezione trasparenza del medesimo Registro. A tal fine, la consultazione del RNA potrebbe essere un valido supporto per individuare la modalità di comunicazione del beneficio di cui alla legge in esame (analitico o mediante rinvio al registro RNA).

Sul piano giuslavoristico:

- Incentivo all'assunzione di giovani ammessi al programma Garanzia giovani - Bonus occupazionale (Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014, Circolare INPS n. 32 del 16 febbraio 2016 e circolare INPS n. 129 del 26 giugno 2015);
- Super bonus occupazione - trasformazione tirocini (Circolare INPS n. 89 del 24 maggio 2016);
- Incentivo Occupazione Giovani (Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017);
- Incentivo Occupazione SUD (Circolare INPS n. 41 del 1° marzo 2017);
- Incentivo NEET (Circolari INPS n. 48 del 19 marzo 2018 e n. 54 del 17 aprile 2019);
- Incentivo Occupazione Mezzogiorno (Circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018);
- Incentivo Occupazione Sviluppo Sud (Circolare INPS n. 102 del 16 luglio 2019);
- Incentivo IO Lavoro ai sensi del Decreto direttoriale ANPAL n. 52, del 11 febbraio 2020 (Circ. Inps 124/2020).

3.4.3 Benefici da indicare in modo “analitico”

Aiuti di stato del regime di esenzione generale (Reg. n. 651/2014) se comunicati dall’Ente erogatore in modo massivo⁴⁶

⁴⁶ Tra gli aiuti che potrebbero non essere riportati nei singoli profili, ad esempio, vi sono quelli concessi ai sensi del Regolamento n. 651/2014. Tali aiuti, a seconda della categoria di appartenenza, possono essere registrati nello RNA, nella



Aiuti di stato soggetti a notifica alla Commissione europeaAltre agevolazioni**Sul piano fiscale:**

- Risorse strumentali come nel caso del comodato di beni mobili o immobili. In tal caso si dovrà indicare il valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione;
- Finanziamenti di cui **all'Asse 5 del bando ISI Inail** in quanto erogati nel rispetto del regolamento (UE) 702/2014;
- Credito di imposta per l'accisa sul carburante per l'autotrasporto;
- Credito di imposta Ricerca & Sviluppo;
- Contributi in conto capitale, c/impianti, c/interessi (non rientranti nel regime de minimis – verificare quanto previsto dalle specifiche disposizioni);
- Contributi/sovvenzione da partecipazioni a bandi (non rientranti in regime de minimis - verificare quanto previsto dalle specifiche disposizioni);
- Contributi CCIAA alternanza scuola lavoro;
- Contributi fotovoltaico GSE;
- Contributi CCIAA per internazionalizzazione (non rientranti in regime de minimis - verificare quanto previsto dai singoli bandi);
- Contributi Inail per spese relative a interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro;
- Credito di imposta taxi (D.Lgs. n. 504/95) – **l'indicazione di tale beneficio è dubbia**, sono in corso ulteriori approfondimenti;
- Benefici ricevuti da qualsiasi ente (Regioni, CCIAA, Comuni, ecc...), ivi compresi tutti i benefici ricevuti per far fronte all'emergenza sanitaria e ad essa direttamente riconducibili, rientranti nelle disposizioni di cui art. 10-bis del DL 137/2020⁴⁷ (si veda anche il successivo paragrafo 3.5.4.1 Benefici di cui all'art. 10-bis del DL 137/2020).

sezione individuale oppure, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione e informazione, in maniera massiva e non vengono iscritti nel profilo individuale di ciascun beneficiario. In relazione a tali categorie di aiuto la consultazione del RNA potrebbe essere un valido supporto al fine di individuare la modalità di comunicazione del beneficio di cui alla legge in esame (analitico o mediante rinvio al registro RNA).

⁴⁷ "1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe."



N.B. In riferimento alla deduzione forfetaria per i distributori di carburante (L. n. 183/2011, art. 34), si precisa che **l'indicazione di tale beneficio si ritiene non più necessaria a decorrere dal 2020.**

Sul piano giuslavoristico:

- Incentivi alle assunzioni di lavoratori con disabilità (Legge n. 68/1999, art. 13; Circolare INPS n. 99 del 13 giugno 2016);
- Incentivo per l'assunzione di lavoratori ultracinquantenni (età pari o superiore a 50 anni al momento dell'assunzione o trasformazione) disoccupati da oltre 12 mesi (disoccupazione registrata presso il CPI) di cui all'art. 4, c. 8-11 Legge n. 92/2012 (INPS e INAIL);
- Incentivo per l'assunzione di Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 ovunque residenti e Donne prive di impiego da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate oppure impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, di cui all'art. 4, c. 8-11 Legge n. 92/2012 (INPS e INAIL);
- Aiuto alle imprese di trasporti marittimi – Registro internazionale italiano (Circolare INPS n. 162 del 21 luglio 1998);
- Apprendistato di primo livello (assunzione di apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) di cui al D.lgs. n. 150/2015 art. 32 e L. n. 205/2017;
- Apprendistato di primo livello (assunzione di apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) con sgravio totale per i primi 36 mesi, di cui all'art. 1, c. 8 della Legge n. 160/2019;
- Apprendistato con sgravio totale per i primi 36 mesi, per assunzioni effettuate entro il 31/12/2016, da datori di lavoro fino a 9 addetti di cui all'art. 22, c. 1 della Legge n. 183/2011;
- Apprendistato professionalizzante con percettori di indennità di mobilità e di disoccupazione (NASpl), in deroga ai limiti di età (18 - 29 anni) di cui all'art. 47 c. 4, Dlgs. n. 81/2015;
- Esonero strutturale all'occupazione giovanile stabile (under 30 e under 35 fino al 31/12/2020) di cui alla Legge n. 205/2017 (assunzione e trasformazione a tempo indeterminato - <TipoIncentivo> in Uniemens GECO; mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato - <TipoIncentivo> in Uniemens GAPP; alternanza scuola lavoro - <TipoIncentivo> in Uniemens GALT);
- Assunzione entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio di studenti che hanno svolto alternanza scuola lavoro oppure apprendistato di 1° e 3° livello di cui alla Legge n. 232/2016 (Circolare INPS n. 109/2017 - <TipoIncentivo> in Uniemens BASL);
- Esonero triennale per assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1, c. 118-122 della Legge n. 190/2014 (<TipoIncentivo> in Uniemens TRIE);
- Esonero biennale per assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1, c. 178-184 della Legge n. 208/2015 (<TipoIncentivo> in Uniemens BIEN);
- Bonus occupazionale per giovani eccellenze di cui alla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;



- Lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria (lavoratori che abbiano fruito di Cigs per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di Cigs da almeno 6 mesi) di cui al D.L. n. 148/1993, art. 4, c. 3 convertito in Legge n. 263/1993;
- Lavoratori in Cigs con accordo di ricollocazione Art. 24 bis, D.lgs n. 148/2015;
- Lavoratori detenuti o internati di cui all'art. 3 della Legge n. 193/2000 e art. 4, c. 3 bis della Legge n. 381/1991 (Circolare INPS n. 27/2019 - <TipoContribuzione> in Uniemens 79);
- Credito di imposta per assunzione di detenuto di cui alla Legge n. 193/2000 (Codice tributo F24 6858)
- Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in maternità con riduzione del 50% di cui art. 4 del D.lgs. n. 151/2001 (INPS e INAIL);
- Sgravio edili di cui all'art. del D.L. n. 244/1995 e successive modifiche;
- Incentivo per l'assunzione di soggetti iscritti alla Banca dati giovani genitori (Circolare INPS n. 115/2011 - <TipoIncentivo> in Uniemens GIOV)
- Decontribuzione dei premi di produttività di cui all'art. 55, D.L. n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017 (Circolare INPS n. 104/2018);
- Sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello di cui alla Legge n. 247/2007 e successive modifiche e integrazioni (ad esempio, rideterminazione del tetto relativo all'anno 2013 di cui al messaggio n. 3634/2019);
- Conciliazione vita-lavoro di cui all'art. 25 del D.lgs n. 80/2015 e D.M. 12/09/2017;
- Sgravi per il settore pesca di cui all'art. 6 del D.L. n. 457/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- Lavoratori svantaggiati (soci e dipendenti) nelle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991, art. 4 (in via prudenziale, in considerazione degli orientamenti di prassi non omogenei sulla definizione di tale ipotesi come regime di "sotto contribuzione" o di "beneficio");
- Incentivo per assunzione titolari di assegno di ricollocazione ai sensi del D.lgs n. 148/2015, art. 24 bis, co. 6 (circolare INPS n. 77/2020);
- Esonero contributivo semestrale per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del DL n. 104/2020, art. 6 (Circolare INPS n. 133/2020).

In materia di sicurezza sul lavoro:

- Oscillazione del tasso medio per prevenzione nei primi 2 anni di attività (OT 20) e Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività (OT 24) fino al 31/12/2018;
- Oscillazione del tasso medio per prevenzione (OT 23) a partire dal 1/1/2019.



3.4.4 Aiuti rientranti nel Quadro Temporaneo per far fronte all'emergenza da COVID-19 - New

In considerazione dell'iscrizione di tali misure sul RNA, si ritiene che l'obbligo di trasparenza qui in analisi possa essere ottemperato tramite la modalità semplificata (rinvio al RNA). La situazione risulta, ad oggi, ancora estremamente fluida; si riportano pertanto di seguito, meramente a titolo esemplificativo e non esaustivo, talune misure che rientrano nello spettro applicativo del Temporary Framework.

Sul piano fiscale:

- cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano specifiche attività di cui agli artt. 9 e 9-bis D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020, n. 176;
- contributi a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19 di cui agli artt. 1, 1-bis e 1-ter D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020, n. 176;
- contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione di cui all'art. 2 D.L. 18/12/2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/01/2021, n. 6;
- contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020 n. 77;
- contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'art. 1, cc. 1-9, D.L. 22/03/2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/05/2021, n. 69;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020 n. 77 e successive modifiche apportate con art. 2-bis D.L. 18/12/2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/01/2021, n. 6;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 8 D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020, n. 176;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle misure restrittive di cui all'art. 8-bis D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020, n. 176;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020 n. 77;
- esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per i settori del turismo e dello spettacolo di cui all'art. 78 D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020 n. 126;
- esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico di cui all'art. 177 D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020 n. 77;



- esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) e sostegno delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 9-ter, co. 1, D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020, n. 176;
- esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per talune tipologie di immobili nei settori turistico, alberghiero e ricettivo, allestimento fieristico e intrattenimento di cui all'art. 1, co. 599, L. 30/12/2020, n. 178;
- esenzione versamenti IRAP di cui all'art. 24 D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020 n. 77;
- esonero dal versamento della tariffa speciale del Canone RAI per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività simili svolte da enti del Terzo settore, di cui all'art. 6, cc. 5-6, D.L. 22/03/2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/05/2021, n. 69;
- garanzia del 100% sui finanziamenti di importo ridotto da parte del Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, c. 1, lett. m), D.L. n. 23/2020;
- misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 5, D.L. n. 18/2020; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ordinanza n. 4/2020;
- risparmio di imposta sul reddito e sull'IRAP a seguito dell'irrelevanza fiscale dei benefici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.10.bis del DL 137/2020 (per approfondimenti si rinvia al paragrafo 3.5.4.1).

Le misure sopra elencate introdotte nel 2021 assumeranno rilievo ai fini dell'adempimento da svolgere per il prossimo anno.

Sul piano giuslavoristico:

- esonero Decontribuzione Sud di cui all'articolo 27 D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126 (Circ. Inps 122/2020);
- esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato in particolari settori ai sensi del DL n. 104/2020, art. 7 (Circolare INPS n. 133/2020);
- esonero alternativo alle integrazioni salariali ai sensi del DL n. 105/2020, art. 3 (Circ. Inps 105/2020).

Si può, infine, rilevare che ulteriori misure sono state introdotte a decorrere dal 2021 e assumono rilievo ai fini dell'adempimento da svolgere per il prossimo anno.

3.5.4.1 Benefici di cui all'art. 10-bis del DL 137/2020 - **New**

Tra gli aiuti da Covid doveva essere compreso anche il beneficio, in termini di risparmio di imposta, che deriva dall'applicazione della disposizione del comma 1 dell'art. 10-bis del DL 137/2020.



La norma emanata a fine 2020, in sede di conversione in legge del DL 137/2020, ha lo scopo di definire l'irrelevanza fiscale di tutte le agevolazioni previste per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica.

Novità importante da evidenziare, a questo proposito, è il fatto che tale disposizione non rientra più nell'ambito degli aiuti di stato.

Come meglio precisato anche dall'Agenzia delle Entrate con l'avvertenza del 27 luglio 2021, l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito e dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Pertanto, i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare il relativo importo nel prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli dei Redditi e IRAP.



In considerazione di quanto sopra, tutti i benefici non tassabili di cui all'art. 10-bis, ai fini della disciplina della trasparenza oggetto della presente informativa devono essere pubblicati nel proprio sito o bilancio della società con modalità analitiche.

A titolo esemplificativo, possono rientrare nell'art.10-bis del DL. 137/2020 le agevolazioni erogate a seguito dell'emergenza sanitaria da parte di:

- Regioni;
- Comuni;
- Camere di commercio;
- Invitalia;
- Inps;
- Ecc.

Per l'individuazione dei benefici erogati dall'Inps rientranti nell'ambito dell'agevolazione in oggetto, si può fare riferimento alla tabella riportata in "Allegato".



3.4.5 Esclusioni dall'obbligo di comunicazione

Si possono ritenere esclusi dagli obblighi di comunicazione in esame le misure di carattere generalizzato.

Sul piano fiscale:

- lato fiscale, i corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi e i benefici fiscali quali ACE, Super ammortamento e Iper ammortamento, **credito di imposta beni strumentali nuovi**.

Sul piano giuslavoristico - prendendo a riferimento anche le indicazioni in merito alla definizione di "beneficio", seppur ad altri fini, fornite dal Ministero del lavoro⁴⁸ - si possono ritenere esclusi:

- Apprendistato professionalizzante di cui al Dlgs. n. 81/2015, con regime contributivo ordinario applicabile, in via differenziata, ai datori di lavoro fino a 9 addetti oppure oltre;
- Apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al D.lgs. n. 81/2015;
- Riduzione del tasso INAIL in relazione all'andamento infortunistico.

N.B: in conclusione, anche considerate le potenziali implicazioni sanzionatorie, nel dubbio si consiglia comunque di scegliere la strada della trasparenza. Tabella codici aiuti di Stato.

⁴⁸ Ministero del lavoro, Nota 28 gennaio 2016, prot. n. 1677, nella quale in merito alla definizione di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ai fini del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), afferma: «(...) non rientrano nella nozione in esame quei regimi di "sotto contribuzione" che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una "speciale" aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisca l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario».



3.5 Tabelle aiuti di stato Modello redditi e IRAP – Agg.

Si ricorda, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al mod. Redditi, che l'elenco fornito non è esaustivo di tutte le possibili casistiche.

TABELLA CODICI AIUTI DI STATO		
Codice aiuto	Descrizione	Norma
1	Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali	Artt. da 155 a 161, TUIR
2	Detassazione dei proventi di cui alla lett. g) del c. 1 dell'art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital	Art. 31, D.L. n. 98/2011
3	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all'investimento in <i>Start-Up</i> innovative	Art. 29, D.L. n. 179/2012
4	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF delle somme investite nel capitale sociale delle PMI innovative	Art. 4, D.L. n. 3/2015
5	Esenzione parziale del reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale	Art. 4, c. 2, D.L. n. 457/1997
6	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016	Art. 47, D.L. n. 189/2016
7	Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali	Art. 16, D.Lgs. n. 112/2017
8	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 112/2017, nonché delle somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del predetto decreto	Art. 18, c. 1, D.Lgs. n. 112/2017
9	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del TUIR	Art. 18, c. 2, D.Lgs. n. 112/2017
10	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali	Art. 6, c. 1, D.L. n. 47/2014
11	Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 35 anni, nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori	Art. 16, c. 1-quinquies.1, TUIR
12	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale	Art. 17-bis, c. 1, D.L. n. 91/2014
13	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa del 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali	Art. 8, c. 5-bis, D.L. n. 47/2014

Segue alla pagina successiva

14	Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia	Art. 44, D.L. n. 78/2010
15	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo di una quota del reddito di lavoro autonomo e d'impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato	Art. 16, D.lgs. n. 147/2015
16	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto del crollo ponte Genova	Art. 3, c. 2, D.L. n. 109/2018
17	Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia	Art. 188-bis, TUIR
19	Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia	Art. 1, commi 573 e 574, L. n. 160/2019
20	Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 25, D.L. n. 34/2020
21	Riduzione versamenti tributari per Lampedusa e Linosa	Art. 42-bis, D.L. n. 104/2020
22	Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	Art. 59, D.L. n. 104/2020
23	Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	Art. 1, D.L. n. 137/2020
24	Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19	Art. 10-bis, D.L. n. 137/2020
25	Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti nelle ZES	Art. 1, comma 173, L. n. 178/2020
26	Riduzione versamenti tributari nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020	Art. 1-bis, D.L. n. 125/2020
27	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 2020	Art. 2, D.L. n. 149/2020
28	Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione	Art. 2, D.L. n. 172/2020
50	Credito d'imposta Finanza sociale/Banche	Art. 77, c. 5 e 10, D.lgs. n. 117/2017
51	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015	Art. 1, c. 98, L. n. 208/2015



Codice aiuto	Descrizione	Norma
52	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia	Art. 18-quater, D.L. n. 8/2017
53	Credito d'imposta per Investimenti beni strumentali/ ZES	Art. 5, c. 2, D.L. n. 91/2017
54	Credito d'imposta Formazione 4.0	Art. 1, c. 46-56, L. 205/2017
55	Credito d'imposta Esercenti impianti distribuzione carburante	Art. 1, c. 924-925, L. 205/2017
56	Credito d'imposta Investimenti pubblicitari	Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017
57	Credito d'imposta DTA banche in liquidazione coatta amministrativa	Art. 169, D.L. n. 34/2020
58	Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici	Art. 22, D.L. n. 124/2019
59	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/ ZLS (zone logistiche semplificate)	Art. 1, c. 313, L. n. 160/2019
60	Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Art. 28 D.L. n. 34/2020
61	Credito d'imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Art. 244, D.L. n. 34/2020 e art. 1, comma 185, L. n. 178/2020
62	Credito d'imposta attività di ricerca e sviluppo nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017	Art. 244, D.L. n. 34/2020
63	Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro	Art. 120, D.L. n. 34/2020
64	Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (investitori)	Art. 26, comma 4, D.L. n. 34/2020
65	Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (società conferitarie)	Art. 26, comma 8, D.L. n. 34/2020
66	Credito d'imposta investimenti nel territorio del comune di Campione d'Italia	Art. 1, comma 577, L. n. 160/2019
999	Altri aiuti di Stato o aiuti <i>de minimis</i> diversi da quelli sopra elencati	

Tabella codici aiuti Modello IRAP

TABELLA AIUTI DI STATO "STATALI"

Codice aiuto	Descrizione	Norma
1	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016	Art. 47, D.L. n. 189/2016
2	Non concorrenza alla formazione del valore della produzione degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia	Art. 44, D.L. n. 78/2010
3	Non concorrenza alla formazione del valore della produzione nella misura del 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali	Art. 6, c. 1, D.L. n. 47/2014
4	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto del crollo ponte Genova	Art. 3, c. 2, D.L. n. 109/2018
5	Non concorrenza alla formazione del valore della produzione del 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali	Art. 8, c. 5-bis, D.L. n. 47/2014
6	Riduzione del valore della produzione netta per i soggetti che esercitano attività nel comune di Campione d'Italia	Art. 17, c. 3-bis, D.lgs. n. 446/97
7	Riduzione dell'Irap relativa al valore della produzione derivante da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 446.	Art. 1, c. 575, Legge n. 160/2019
8	Detassazione dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	Art. 10-bis D.L. n.137/2020
9	Riduzione versamenti tributari per Lampedusa e Linosa	Art. 42-bis D.L. n. 104/2020
10	Esenzione dal versamento della prima rata dell'acconto dell'Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.	Art. 24 D.L. n. 34/2020
11	Riduzione versamenti tributari nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020	Art. 1-bis, D.L. n. 125/2020

Per verificare la presenza di aiuti disposti da norme Regionali/Provinciali si deve consultare il sito del MEF – Area “Fiscalità regionale e locale”.



4 Apparato sanzionatorio

Nella formulazione attuale, la norma⁴⁹ ha attenuato in modo sostanziale il regime sanzionatorio originariamente stabilito, prevedendo, in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza, **sia da parte delle imprese che da parte degli enti non commerciali**, l'applicazione di:

- **una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000,00 euro entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione;**
- **la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.** Con la conseguenza che decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione ed al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria combinata, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute ai soggetti eroganti.

In altre parole, il regime sanzionatorio comporta sia l'obbligo di versamento della sanzione pecuniaria sia l'obbligo di effettuare la pubblicazione del beneficio sul sito o in Nota integrativa, entro 90 giorni dalla contestazione.

Qualora, entro il predetto termine non si adempia a tali obblighi, si dovrà restituire il beneficio ricevuto.

4.1 Decorrenza della disposizione sanzionatoria

La disposizione sanzionatoria decorre dal 1° gennaio 2020, conseguentemente la dottrina prevalente aveva sposato l'interpretazione secondo cui erano salve eventuali irregolarità commesse in sede di prima applicazione delle disposizioni in argomento (comunicazioni effettuate con la Nota Integrativa al bilancio 2018, per le imprese con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, e nei siti delle imprese e Onlus, Fondazioni e Associazioni entro il 30.06.2019).

In proposito, tuttavia, l'INAIL ha chiarito – riferendosi ai benefici dallo stesso erogati e, in particolare, ai finanziamenti del Bando ISI - che effettuerà i controlli anche in merito ai benefici erogati nel 2018, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio nel caso siano riscontrati inadempimenti. In considerazione della posizione espressa da tale Istituto, non si può escludere che tale orientamento sarà assunto anche dagli altri enti.

⁴⁹ Art. 1, c. 125-ter, L. n. 124/2017.



4.1.1 Regime sanzionatorio: deroga anno 2021 - New

In sede di conversione del DL n. 52/2021, è stato approvato il differimento del termine per l'applicazione del regime sanzionatorio in caso di mancato assolvimento dell'obbligo in esame. La legge in esame proroga, per l'anno 2021, al 1° gennaio 2022 la disciplina sanzionatoria applicata in caso di inosservanza di tale obbligo informativo⁵⁰.

4.2 Soggetti deputati all'irrogazione delle sanzioni

La norma prevede che, le sanzioni saranno irrogate:

- dalle pubbliche amministrazioni⁵¹, come determinate dal T.U. Pubblico Impiego, che hanno erogato il beneficio; oppure
- dall'amministrazione vigilante o competente per materia.

È prevista, inoltre, l'applicazione della legge n. 689/1981 in quanto compatibile ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

⁵⁰ Legge n. 87/2021, di conversione del DL n. 52/2021, articolo 11-sexiesdecies; Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

⁵¹ Art. 1, c. 2, D.lgs. 165/2001. Si tratta delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.



Allegato – Tabella riepilogativa benefici paghe in

Uniemens - New

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si fornisce la seguente tabella riepilogativa relativa ai principali benefici provenienti dalla gestione “paghe” che vengono esposti nella denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa ai lavoratori dipendenti.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo informativo in esame, le indicazioni riepilogate in tabella devono essere lette in relazione alle indicazioni esposte nei precedenti paragrafi.

Si fornisce, infine, un’indicazione in merito alla riconducibilità o meno del beneficio all’emergenza Covid-19 ai fini anche dell’applicazione dell’art. 10 bis, DL n. 137/2020 (si veda precedente paragrafo 3.5.4.1).

Descrizione incentivo	Riferimento normativo e prassi	Codice Uniemens	Aiuto di stato/Aiuto de minimis	Beneficio emergenza Covid-19 (art. 10 bis DL n. 137/2020)
Incentivo assunzione disabili	L. 68/99; Inps, circ. 99/2016	Codici in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: DI79 DI67 DI45	SI	NO
Incentivo occupazione NEET 2017 (entro 28/02/2019)	decreti direttoriali MLPS n. 394/2016 e n. 454/2016; Inps circ. 40/2017	Codici in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: OCGI D394 Codici in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>: L706 L708	SI	NO
Incentivo occupazione NEET 2018 (entro 29/02/2020)	decreti direttoriali ANPAL 3/2018 e n. 83/2018; Inps circ. 48/2018	Codici in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: NEET DION IONC NETC	SI	NO
Incentivo occupazione Sud 2017 (entro 28/02/2019)	decreti Direttoriali MLPS n. 367/2016 e	Codici in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: BSUD	SI	NO



	n. 18719/2016; Inps circ. 41/2017	D367 Codici in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>: L704 L705		
Incentivo occupazione Sud 2018 (entro 29/02/2019)	L. 205/2017; decreti direttoriali ANPAL 2/2018 e n. 81/2018; Inps circ. 49/2018	Codici in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: OMEZ DEMO MEZC IOMC	SI	NO
Incentivo strutturale occupazione giovanile	L. 205/2017; Inps, circ. 40/2018	Codici in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: GECO GAPP GALT	NO	NO
Over 50 e donne	L. 92/2012; Inps circ. 111/2013	Codice 55 in <TipoContribuzione>	SI	NO
Lavoratori in CIGS (Incentivo per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato - o anche di ammissione di soci lavoratori - di soggetti in CIGS da almeno tre mesi, mentre l'impresa di provenienza lo deve essere da almeno sei mesi)	DL 148/1993, art. 4, co. 3, convertito in L. 236/1993	Codici 86, S4, M4 in <TipoContribuzione>	NO	NO
Esonero contributivo triennale assunzioni tempo indeterminato 2015	L. 190/2014; Inps circ. 17/2015; Inps mess. 1144/2015	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: TRIE Codice in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>: L700	NO	NO
Esonero contributivo biennale assunzioni tempo indeterminato 2016	L. 208/2015; Inps circ. 57/2016	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: BIEN Codice in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di	NO	NO



		<DatiRetributivi>: L702		
Percettori di NASPI	DL 76/2016; Inps circ. 175/2013	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: ASPI	SI	NO
Giovani Genitori	L. 247/2007; Inps circ. 115/2011	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: GIOV	NO	NO
Decontribuzione premi di produttività	D.L. 50/2017; Inps circ. 104/2018	Elemento <ContributoPremioRisDec>	NO	NO
Conducenti in servizi di trasporto internazionale	L. 208/2015; Inps circ. 167/2017	Codice T1 in <TipoContribuzione> Codice in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>: R668	SI	NO
Misure di conciliazione vita-lavoro (L902 entro gennaio 2019)	Art. 25 D.lgs n. 80/2015; decreto interministeriale 12 settembre 2017; Inps circ. 163/2017, circ. 91/2018, mess. 4823/2018	Codici in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>: L901 L902	NO	NO
Sgravio totale apprendisti aziende fino a 9 dipendenti	L. 183/2011; Inps circ. 128/2012	Nettizzazione dei contributi. Sgravio totale (1,5% 1° anno – 3% 2° anno – 10% 3° anno). <Qualifica1> 5 <Tipo lavoratore> PB Codici J6, J7 e J8 in <Tipo contribuzione>	SI	NO
Apprendistato di primo livello	Dlgs n. 150/2015; L. 232/2016; L. 205/2017; Inps mess. 2499/2017 e circ. 108/2018	Nettizzazione contributi Aliquota 5% anziché 10% Esonero 1,61% Per aziende fino a 9 dipendenti solo terzo anno aliquota 5% anziché 10%. <Qualifica1> 5 <Tipo lavoratore> PA Codici J9, Y1 e Y2 in <Tipo contribuzione>	NO	NO
Assunzioni con apprendistato professionalizzante senza limiti di età di	Dlgs n. 81/2015; Inps mess. 2243/2017; Inps circ. 108/2018	Nettizzazione dei contributi. Assunzioni fino al 31/12/2016: per 18 mesi aliquota 10% + 50% indennità	NO	NO



percettori di indennità di mobilità		<p>di mobilità. Assunzioni dall'1/1/2017: contributi come ordinario regime di apprendistato professionalizzante. <Qualifica1> 5 <Tipo lavoratore> PB</p> <p>Tipo contribuzione J3 e J5 (assunzioni fino 31/12/2016); Tipo contribuzione Z0, Z1 e Z2 (assunzioni dall'1/1/2017)</p>		
Assunzioni con apprendistato professionalizzante senza limiti di età di percettori di indennità NASPI	Dlgs n. 81/2015; Inps mess. 2243/2017; Inps circ. 108/2018	<p>Nettizzazione dei contributi. Ordinario regime di apprendistato professionalizzante. <Qualifica1> 5 <Tipo lavoratore> PB</p> <p>Tipo contribuzione J0, J1 e J2 (assunzioni fino 31/12/2016)*; Tipo contribuzione Z0, Z1 e Z2 (assunzioni dall'1/1/2017)</p> <p>* Si evidenzia che non è possibile distinguere sulla base delle codifiche gli Apprendisti senza limiti di età di percettori di indennità NASPI – che si ritengono rilevanti ai fini della compilazione della nota integrativa – rispetto alla generalità dei contratti di apprendistato professionalizzante – che rappresentando un generale regime di “sotto contribuzione” e non si ritengono rilevanti ai fini in esame.</p> <p>Ciò in quanto, per le sole assunzioni effettuate fino al 31/12/2016 i codici Tipo contribuzione sono i medesimi in uso per gli apprendisti.</p>	NO	NO
Assunzione entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio di	L. 232/2016; Inps circ. 109/2017	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: BASL	NO	NO



studenti che hanno svolto alternanza scuola-lavoro oppure apprendistato di 1° e 3° tipo		Codice in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>: L709		
Beneficio contributivo per assunzione di persone detenute o internate	L. 381/1991, L. 193/2000 e decreto n. 148/2014	Codice 79 in <TipoContribuzione> Codici in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>: R667 R666	NO	NO
Assunzioni in sostituzione di maternità aziende con meno di 20 dipendenti	L. 53/2000 sostituita da D.lgs n. 151/2001; Inps circ. 117/2000	Nettizzazione dei contributi. Sgravio 50%. Codice 82 in <TipoContribuzione>	NO	NO
Sgravio edili	Articolo 29 del D.L. n. 244/1995	Codice in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>: L206 Codice in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>: L207	NO	NO
Incentivo Occupazione Sviluppo Sud	Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 178/2019 (nel rispetto degli aiuti "de minimis"). Circ. n.102 del 16/07/2019	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: IOSS	SI	NO
Incentivo Occupazione Sviluppo Sud	di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 178/2019 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"). Circ. n.102 del 16/07/2019	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: ISOD	SI	NO
Incentivo Occupazione NEET 2019	Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: NEC9	SI	NO



	1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"). Circ. n. 54/2019.			
Incentivo Occupazione NEET 2019	Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"). Circ. n. 54/2019.	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: NEDE	SI	NO
Incentivo Occupazione NEET 2019	Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis"). Circ. n. 54/2019	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: NEGE	SI	NO
Incentivo Occupazione NEET 2019	Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis"). Circ. n. 54/2019.	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: NE19	SI	NO
Incentivo reddito di cittadinanza	cittadinanza art.8 del decreto-legge 28 gennaio 2019. Circ. n. 104/2019, messaggio n. 4099/2019.	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: RDCP	SI	NO
Esonero Titolari assegni ricollocazione	Articolo 24-bis, comma 6, del D. lgs 14 settembre 2015, n. 148. Circ. Inps 77/2020	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: BADR	NO	NO
Esonero Decontribuzione Sud	Articolo 27 D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126. Circ. Inps 122/2020	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: ACAS	SI	SI



Incentivo IO Lavoro	Decreto direttoriale ANPAL n. 52, del 11 febbraio 2020. Circ. Inps 124/2020	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: IOLA Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: ILAV	SI	NO
D.L. 104/2020 ART. 6	Art. 6 D.L. 14/08/2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n.126 Circ. Inps 133/2020	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: IREC	NO	SI
D.L.104/2020 ART.7	Art. 7 D.L. 14/08/2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n.126 Circ. Inps 133/2020	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: IRST	SI	SI
D.L. 104/2020 ART.3	Art. 3 D.L. 14/08/2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n.126 Inps, circ. n. 105/2020; msg n. 4254/2020 e n. 30/2021	Codice L903 in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>	SI	SI
Esonero 100% assunzione donne svantaggiate anni 2021 e 2022	Art. 1, commi 16-19, legge n. 178/2020; Inps, circ. 32/2021 e msg n. 1421/2021	In corso di definizione (decorrenza 2021)	SI	SI
Esonero giovani under 36 100% anni 2021 e 2022	Art. 1, commi 10-15 legge n. 178/2020 Circ. Inps n. 56/2021 In attesa di autorizzazione della Commissione europea	In corso di definizione (decorrenza 2021)	SI	SI
Esonero alternativo ammortizzatori sociali DL 137/2020	Art. 12, commi 14 e 15, DL n. 137/2020; Inps, circ. 24/2021 e msg n. 1836/2021	Codice causale "L904" in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>	SI	SI
Esonero alternativo ammortizzatori sociali L. 178/2020	Art. 1, commi da 306 a 308, legge n. 178/2020; Inps, circ. n. 30/2021	In corso di definizione (manca autorizzazione della Commissione europea)	SI	SI



Esonero Decontribuzione Sud Anni 2021 – 2029 Operativo limitatamente all'anno 2021	Art. 1, commi 161- 168, legge n. 178/2020 Inps, circolare n. 33/2021 e messaggio n. 831/2021	Codice in <TipoIncentivo> di <Incentivo>: ACAS	SI	SI
Contratto di rioccupazione dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021	Art. 41, DL n. 73/2021	In corso di definizione (decorrenza 2021)	SI	SI
Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio	Art. 43, DL n. 73/2021	In corso di definizione (decorrenza 2021)	SI	SI
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo	Art. 70, DL n. 73/2021	In corso di definizione (decorrenza 2021)	SI	SI
Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura Novembre 2020	Art. 16, DL n. 137/2020; Inps msg n. 4272/2020	In corso di definizione	SI	SI
Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura Dicembre 2020	Art. 21, DL n. 149/2020; Inps, msg n. 4272/2020	In corso di definizione	SI	SI
Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura Gennaio 2021	Art. 19, DL n. 41/2021	In corso di definizione	SI	SI

